

Ai seguenti Ordini e Collegi Professionali
della Regione Autonoma Valle d'Aosta:

Agrotecnici

federazione.valledaosta@pec.agrotecnici.it

Architetti

oappc.aosta@archiworldpec.it

Dottori Agronomi e Forestali

protocollo.odaf.aosta@conafpec.it

Geometri

collegio.aosta@geopec.it

Ingegneri

ordine.aosta@ingpec.eu

Periti Agrari

collegio.interprovincialealato@pec.peritiagrari.it

Periti Industriali

collegiodiaosta@pec.cnpi.it

OGGETTO: *Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali, ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni*

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2024 è prevista la pubblicazione del comunicato dell'Agenzia delle Entrate contenente gli elenchi dei Comuni per i quali è stato completato l'aggiornamento delle particelle oggetto di variazioni colturali nell'anno 2024.

L'aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella banca dati catastale è stato effettuato, ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sulla base degli elenchi forniti da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese, nell'anno 2024, agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

Sarà possibile consultare gli elenchi delle particelle aggiornate¹ sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere consultati presso l'albo *on line* del Comune di competenza, possono essere consultati presso l'albo *on line* del Comune di competenza, nonché contattando l'Ufficio Territorio di Aosta, via mail all'indirizzo dr.valledaosta.uptaosta@agenziaentrate.it o telefonicamente al numero 0165063111 (opzione 3).

In caso di incoerenza nell'aggiornamento i contribuenti possono presentare una richiesta di riesame in autotutela. La richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell'eventuale ricorso.

A tale fine il servizio [*Variazioni colturali online – Ricerca particelle*](#) disponibile nell'area *Aggiornamento dati catastali e ipotecari* del sito *internet* dell'Agenzia, in concomitanza con la pubblicazione del *comunicato* dell'Agenzia, verrà aggiornata con le particelle che sono state variate nell'anno 2024.

Si ricorda che, nella sezione *Modelli e istruzioni*, è possibile scaricare il modello di [*Richiesta di esercizio dell'Autotutela – Variazioni colturali*](#) con il quale i soggetti interessati possono segnalare le incongruenze riscontrate nell'attribuzione della qualità di coltura.

¹ Gli elenchi, per ogni particella, riportano gli identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità colturale catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente

I ricorsi avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del comunicato dell'Agenzia di cui sopra.

Si invitano codesti Ordini e Collegi a dare massima diffusione della presente presso i propri iscritti.

Cordiali saluti.

Per il Direttore Regionale *a.i.*

Il Direttore
Vincenzo Colacioppo ^(*)
(*firmato digitalmente*)

(*) *Firma su delega del Direttore Regionale ad interim Guido Isolabella*

Referente: Massimiliano Ali (massimiliano.ali@agenziaentrate.it)